

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2908 del 08/06/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso consumo umano mediante 4 pozzi a Collecchio - Atersir - PRPPA3163
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3038 del 08/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “Direttiva Derivazioni”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

**DATO ATTO** che l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, le cui funzioni sono attualmente esercitate dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), ha presentato domanda di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso acquedottistico (consumo umano) nel capoluogo del Comune di Collecchio (PR) (cod. PRPPA3162 PRPPA3163);

**DATO ATTO** che la Conferenza di Servizi indetta per l’esame dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali relativi alla concessione di acqua pubblica si è conclusa il 14/03/2018 indicando che le valutazioni espresse per il campo pozzi sono ambientalmente compatibili a condizione che vengano rispettate determinate prescrizioni indicate nel Rapporto Ambientale;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione e delle successive integrazioni, si evince che la derivazione ambientalmente compatibile presenta le seguenti caratteristiche:

- il campo pozzi è localizzato nella zona nord-ovest dell’area urbanizzata di Collecchio ed è costituito da 4 pozzi identificati con i codici alfanumerici PZ-3 (pozzo Toscanini), PZ-5, PZ-6 e PZ-7 (pozzi Notari). I pozzi sono compresi in un’area di diametro pari a circa km 2,8.
- Il prelievo per un portata totale massima di 135 l/s viene esercitato mediante n. 4 pozzi, con portata massima per il pozzo Toscanini di 20 l/s e per ognuno dei pozzi Notari una portata massima 45 l/s.
- il volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 1.900.000 mc/annui;
- la risorsa è destinata ad uso consumo umano;

**DATO ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di 2.819,26 euro;

**CONSIDERATO** che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;

**PRESO ATTO CHE** il parere ai sensi degli art. 9 e 12 del RR 41/2001 è stato espresso dagli enti in sede di Conferenza di Servizi ed in particolare in forma scritta per i seguenti Enti:

- Provincia di Parma con parere scritto inviato con nota n. 6600 del 13/03/2018;
- Distretto Idrografico del Fiume Po con parere scritto inviato con nota n. 6213/41 del 27/10/2016;
- Comune di Collecchio con parere scritto inviato con nota n. 4706 del 13/03/2018;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha versato, in data 21 maggio 2018, la somma pari a euro 290,70 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 21 maggio 2018, la somma pari a euro 2.819,26, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

**DATO ATTO** che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/99 e dell'art. 23 del D.Lgs 152/99;

**RITENUTO** che la concessione possa essere rilasciata fino al 31 dicembre 2045 sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso consumo umano mediante 4 pozzi ubicati nella zona nord-ovest dell'area urbanizzata di Collecchio per una portata massima di 135 l/s e un volume annuo d'acqua pari a 1.900.000 mc;
2. di dato atto che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente dalla presentazione della domanda di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/99 e dell'art. 23 del D.Lgs 152/99, stabilendo che la concessione abbia durata fino al 31 dicembre 2045;
3. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari ad euro 2.819,26;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
5. di dare atto che:
  - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
  - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare atto che:
  - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;

- l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
  - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;
13. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento, in quanto l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;

15.che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

*(originale firmato digitalmente)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE**

**E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante quattro pozzi - cod. pratica PRPPA3162 PRPPA3163.

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi ubicati nella zona nord-ovest dell'area urbanizzata di Collecchio (PR) aventi le seguenti caratteristiche:

<b>Pozzo</b>	<b>diametro colonna filtrante (mm)</b>	<b>Profondità (m)</b>	<b>Portata pompa (l/s)</b>	<b>Potenza (KW)</b>	<b>Coordinate ETRS89/UTM32N</b>	
Toscanini	300	130	20	22	595918	4956056
Notari 5	350	101	45	66	596069	4956878
Notari 6	300	99	45	66	595985	4956903
Notari 7	300	96	45	74	595902	4956919

2. I pozzi sono situati su terreno censito al foglio n. 14, mappale n. 64 e 99 e sul foglio n. 28 mappale n. 405 del comune di Collecchio.

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 135,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 1.900.000,00 mc.
3. La portata ammissibile in caso di attivazione del pozzo Toscanini, attualmente di riserva, dovrà essere pari a 20 l/s;

### ARTICOLO 3

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, per quanto riguarda la ripermetrazione delle aree di rispetto dei pozzi mediante combinazione del criterio cronologico e di quello geometrico, dovrà presentare entro 3 mesi dall'approvazione del provvedimento di VIA, opportuna richiesta di variante urbanistica al Comune di Collecchio. A conclusione del procedimento di variante dovrà essere data comunicazione al Servizio Tutela Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario dovrà disporre la perimetrazione delle aree di rispetto mediante combinazione del criterio cronologico e di quello geometrico anche per il pozzo Toscanini.
2. Il concessionario dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001, a presentare ad ARPAE Area Coordinamento e Rilascio Concessioni per approvazione, entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento di VIA, il progetto di messa in sicurezza del pozzo PZ1-Scuole dotandolo di dispositivi passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. Ai fini della protezione dinamica dell'acquifero si ritiene necessario prevedere che il monitoraggio qualitativo sia effettuato, secondo i parametri previsti dal DLgs 31/2001, con cadenza trimestrale. Le risultanze del monitoraggio qualitativo soprariportato dovranno essere trasmesse annualmente, accompagnate da apposita relazione di sintesi, al Servizio Regionale competente in materia di risorsa idrica.
4. Non si ritiene idoneo che il pozzo Piscina svolga la funzione di piezometro, dovrà pertanto essere individuata una nuova ubicazione per il piezometro il cui progetto dovrà essere presentato per opportuna approvazione al Servizio Regionale competente in materia di Risorsa Idrica e, per l'eventuale autorizzazione, alla competente struttura di ARPAE.
5. **Dispositivi di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati strumenti di misurazione della portata istantanea e dei volumi annui

complessivi prelevati dai pozzi, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

6. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
7. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
8. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
9. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
10. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

11. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

12. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura dei pozzi, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2045, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2045.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 5**

### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi

dell'art. 8, l.r. 2/2015.

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

#### **ARTICOLO 7**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

#### **ARTICOLO 8**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**